


Circolo Montecitorio A.s.d.



STATUTO

in vigore dal 1° gennaio 2022

*(Testo risultante dalle modifiche approvate dall'Assemblea straordinaria
del 14 dicembre 2021)*

Articolo 1

(Denominazione e oggetto sociale)

1. Il Circolo Montecitorio, già promosso nel 1937 dal personale dell'Amministrazione della Camera dei deputati dell'epoca, è costituito come Associazione sportiva dilettantistica priva di personalità giuridica, disciplinata ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile, nonché dall'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 e successive modificazioni, ed ispirata ai principi della Costituzione italiana, di democrazia ed uguaglianza di diritti e parità tra i soci.
2. Il Circolo ha per oggetto sociale l'esercizio in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con esclusione di fine di lucro e di distribuzione di utili tra i soci, neanche in forma indiretta.
3. Il Circolo persegue altresì finalità sociali, culturali e ricreative, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle discipline sportive. In tale quadro può collaborare alle iniziative promosse dalla Regione, dall'Ente Metropolitan, dal Comune, dai Municipi e da altri enti territorialmente competenti.
4. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali il Circolo può, tra l'altro, nei limiti previsti dall'art.9 del decreto legislativo n. 36/2021 e dal presente Statuto:
 - a) intraprendere attività di gestione, conduzione e manutenzione di impianti e strutture sportive;
 - b) organizzare, promuovere e gestire avvenimenti, quali eventi e manifestazioni sportive, eventi ricreativi ed altri eventi di aggregazione sociale, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
 - c) svolgere attività ricreative correlate alle finalità sociali prevalentemente in favore dei propri Soci;
 - d) svolgere attività commerciale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 36/2021, purché accessoria e non prevalente rispetto alle proprie attività, sempre comunque nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative.
5. Il Circolo non può svolgere attività con finalità diverse, ad eccezione di quelle strettamente connesse o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle medesime sportive.
6. Il Circolo si conforma alle norme ed alle direttive del CONI e delle Federazioni cui è affiliato e le sezioni del Circolo aderiscono alle Federazioni od Associazioni degli sport promossi tra i soci.
7. Il Circolo promuove altresì l'attività fisica e motoria delle persone con fragilità e a tal fine stipula apposite convenzioni con le relative organizzazioni di sostegno.
8. La durata dell'Associazione è illimitata e può essere mutata o sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 2

(Sede)

Il Circolo ha sede legale in Roma, 00197, via dei Campi Sportivi 5.

Articolo 3 (Lo status di socio)

1. I soci si distinguono in:
 - a) Soci ordinari (di seguito soci)
 - b) Soci onorari.
2. Lo status di socio è attribuito con deliberazione del Consiglio direttivo (d'ora in poi Consiglio), su domanda scritta e presentazione da parte di un socio.
3. I soci hanno diritto di voto secondo quanto previsto nel presente Statuto, hanno pari diritti di frequentare spazi, locali, impianti e sede sociale, di partecipare alle attività sociali e di beneficiare delle iniziative promosse dal Circolo, secondo le modalità stabilite dal Consiglio; hanno pari obblighi di osservanza delle disposizioni dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni del Consiglio e del Codice etico, nonché di pagamento della quota *una tantum* d'ingresso e della quota sociale annua (d'ora in poi quota annua), con le modalità stabilite dal Consiglio, e di pagamento degli eventuali contributi deliberati dall'Assemblea nei termini di cui al successivo comma 4.
4. L'ammontare della quota *una tantum* d'ingresso e della quota annua sono deliberate dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 7 comma 1, lettera b) ed ogni altro importo per l'utilizzo di impianti, locali, beni e servizi è deliberato dal Consiglio in relazione alle condizioni economiche e finanziarie. La quota annua è unica, non può essere sospesa in corso d'anno, è intrasmissibile e non rivalutabile. Nel caso non venga effettuato il previsto versamento entro sessanta giorni dal sollecito, il socio è sospeso da ogni attività e servizio fino all'adempimento del proprio obbligo.
5. I soci onorari sono nominati dal Consiglio direttivo per particolari meriti verso il Circolo o per elevato prestigio personale o sportivo ed hanno gli stessi diritti dei soci, salvo il diritto di voto, nonché gli stessi obblighi di osservanza delle disposizioni dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni del Consiglio e del Codice etico; non sono tenuti al pagamento delle quote e degli eventuali contributi deliberati dall'Assemblea.
6. Le dimissioni da socio hanno validità dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui vengono comunicate, fermo restando l'obbligo di versare l'intero importo della quota annua in corso, qualunque sia la data di presentazione di dimissioni.
7. Ciascun socio può portare al suo seguito, nelle attività promosse dal Circolo, ospiti, con pagamento delle specifiche quote d'uso di spazi, locali ed impianti, per un numero massimo di volte stabilito dal Consiglio, assicurando il rispetto da parte loro dei regolamenti di frequenza del Circolo e delle disposizioni del Consiglio.
8. Il Consiglio può stipulare specifiche convenzioni per periodi limitati a promozione dell'iscrizione al Circolo la quale, se successivamente richiesta e perfezionata, non potrà avvenire con riduzioni della quota sociale.
9. In continuità ideale con le origini del Circolo, i Parlamentari, gli ex Parlamentari, i dipendenti ed ex dipendenti dell'Amministrazione della Camera dei deputati, sono esentati dalla previa presentazione da parte di un socio e dal versamento della quota *una tantum* d'ingresso.
10. Allo scopo di favorire e promuovere le attività sportive dei gruppi familiari, il socio può aggregare alla propria iscrizione il coniuge (o assimilato), i figli e i nipoti, con le seguenti modalità:
 - a) i figli e nipoti da 0 fino a 18 anni, gratuitamente;
 - b) il coniuge (o assimilato) e i figli e nipoti oltre i 18 e fino a 26 anni, con aumento della quota annua del 25%;

- c) i figli e nipoti oltre i 26 anni e fino a 40 anni con un aumento della quota annua del 50%;
- d) i figli e i nipoti oltre i 40 anni con un aumento della quota annua del 75%.
- Particolari condizioni sono definite dal Consiglio a promozione dell'attività fisica e sportiva delle persone fragili aggregate.
11. L'aggregazione è richiesta con domanda scritta secondo le modalità previste dal Consiglio, che provvede alla sua accettazione o rigetto e i soci sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni modificazione o e la perdita dei requisiti di aggregazione. In assenza di tale comunicazione e in presenza di prosecuzione di frequenza oltre 60 giorni dalla perdita dei requisiti, il socio è tenuto al versamento del 100% della quota annua per l'aggregato che sia privo dei requisiti.
 12. I familiari aggregati hanno identici diritti ed obblighi del socio, ad eccezione del diritto di voto, e, qualora richiedano l'iscrizione, sono esentati dalla quota d'ingresso. I familiari non aggregati sono considerati ospiti con l'applicazione delle previste condizioni di partecipazione alle attività e servizi.
 13. La perdita dello *status* di socio si determina per dimissioni, da presentare entro il 31 ottobre, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, nonché per morosità ed espulsione deliberate con provvedimento del Consiglio. L'espulsione è prevista quando si pongano in essere gravi violazioni di disposizioni dello Statuto, dei regolamenti e di deliberazioni del Consiglio, nonché azioni in danno materiale o all'immagine del Circolo o contrarie agli interessi dell'Associazione. La perdita non dà diritto alla restituzione di quanto versato e si applica il comma 6. Il provvedimento può essere impugnato con ricorso al Collegio dei probiviri. Lo *status* di aggregato cessa per cancellazione, perdita dei requisiti e per espulsione nei casi sopra indicati.

Articolo 4 (Frequentatori a tempo determinato)

1. E' ammesso l'accesso ai servizi del Circolo a frequentatori a tempo determinato nel caso di adesione a campagne promozionali di prova o di partecipazione ad eventi a termine, indetti o autorizzati dal Consiglio.
2. Il frequentatore a tempo determinato ha accesso ai servizi offerti dal Circolo secondo le modalità e con il versamento di una quota d'uso, definiti dal Consiglio direttivo.
3. Al termine del periodo previsto, il frequentatore a tempo determinato può richiedere l'iscrizione al Consiglio, che delibererà sulla base di apposita relazione.

Articolo 5 (Organi del Circolo)

1. Sono organi del Circolo:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei revisori;
 - e) il Collegio dei probiviri.
2. Gli organi sociali rimangono in carica quattro anni, in conformità alla durata degli organi delle Federazioni sportive nazionali.

Articolo 6 (Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, comunque, ogni volta che lo delibera il Consiglio, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei soci in regola con i versamenti della quota sociale, comprensiva degli aumenti per aggregazioni, e degli eventuali contributi previsti.
2. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata, di norma, con preavviso di almeno 15 giorni e in caso di urgenza di almeno 7 giorni prima dalla data di riunione, mediante invio di messaggio tramite posta elettronica o altro mezzo digitale e affissione di avviso con data, ora ed ordine del giorno della prima e della seconda convocazione. Il messaggio è affisso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative, nonché pubblicato sul sito e sui canali di comunicazione del Circolo.
3. Ai lavori dell'Assemblea possono partecipare, con diritto di voto, i soci maggiorenni in regola con i versamenti della quota sociale, comprensiva degli aumenti per aggregazioni, e degli eventuali contributi previsti. I lavori possono svolgersi anche in modalità *on line*.
4. A ciascun socio spetta un solo voto.
5. Non sono ammesse deleghe.
6. L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, da farsi a un'ora dalla prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
7. Le votazioni sono palesi, salvo quando riguardino persone.
8. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo le maggioranze speciali previste dal presente Statuto.
9. Alle deliberazioni si applicano le stesse forme di pubblicità cui al comma 2.

Articolo 7 (Competenze dell'Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea dei soci ordinaria:
 - a) elegge il Consiglio direttivo, i membri elettivi del Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;
 - b) delibera sul bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario del Circolo predisposti dal Consiglio direttivo, nonché sulle proposte del Consiglio direttivo relative alle quote ed a eventuali contributi per interventi straordinari;
 - c) delibera sulla relazione del Collegio dei revisori;
 - d) delibera su tutte le proposte del Consiglio direttivo avanzate almeno dieci giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea stessa;
 - e) delibera sulle materie che i soci ritengano di sottoporle con un documento scritto inviato al Presidente almeno dieci giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea stessa.

Articolo 8 (Competenze dell'Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea dei soci straordinaria:
 - a) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) delibera sulle proposte di scioglimento del Circolo.

Articolo 9 (Composizione del Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è composto da 8 membri eletti dai soci con le modalità di cui all'articolo 32, nel rispetto della parità di genere. Ogni Consigliere rappresenta la generalità dei soci.
2. Qualora nella composizione del Consiglio si verificassero vacanze, le sostituzioni avverranno con il subentro automatico del primo dei membri supplenti di cui all'art. 32, comma 5.
3. I Consiglieri uscenti restano in carica dopo le elezioni, per l'ordinaria amministrazione, fino alla prima riunione del nuovo Consiglio direttivo.

Articolo 10 (Riunioni del Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente ogni due mesi, e in via straordinaria su decisione del Presidente o dietro richiesta fatta al Presidente da parte di almeno tre membri del Consiglio direttivo.
2. Le riunioni sono valide con l'intervento di metà più uno dei membri.
3. Le votazioni sono palesi, salvo quando riguardano persone.
4. Di ogni riunione si redige processo verbale, che viene letto all'apertura della riunione successiva. Quando sul processo verbale non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.
5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. Le deliberazioni sono soggette a riesame su richiesta scritta e motivata al Presidente da parte di almeno un ventesimo dei soci.

Articolo 11 (Competenze del Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio assume la direzione e l'amministrazione del Circolo ed è investito di tutti i poteri che non siano statutariamente riservati all'Assemblea:
 - a) predispone il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario successivo;
 - b) predispone il rendiconto economico e finanziario con l'acclusa relazione sull'attività svolta;
 - c) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;

- d) può organizzare le sue attività attraverso Sezioni e ne nomina gli eventuali responsabili;
 - e) sottopone all'approvazione dell'Assemblea l'ammontare delle quote di iscrizione;
 - f) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le proposte di modifica allo Statuto;
 - g) è responsabile del regolare funzionamento del Circolo e del corretto impiego dei fondi;
 - h) può nominare un Direttore degli impianti sportivi, dandone informazione ai soci.
2. Nel corso dell'esercizio il Consiglio direttivo può deliberare lo storno di disponibilità da un capitolo all'altro della previsione annuale di spesa.

Articolo 12 (Cariche interne al Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno:
- a) il Vicepresidente;
 - b) il Segretario;
 - c) il Tesoriere.

Articolo 13 (Presidente)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione, è eletto dai soci, insieme ai membri del Consiglio, ogni 4 anni, secondo le modalità dell'art. 32. Convoca e presiede il Consiglio direttivo, vigila sul rispetto dello Statuto, delle delibere dell'Assemblea, dei regolamenti e delle delibere del Consiglio e, nell'osservanza delle predette disposizioni sovrintende con apposite direttive la gestione del Circolo e può affidare incarichi istruttori a singoli consiglieri, che ne riferiscono i risultati al Consiglio.
2. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Articolo 14 (Vicepresidente)

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni caso di assenza o impedimento di questi.

Articolo 15 (Segretario)

1. Il Segretario è incaricato della tenuta e aggiornamento del libro dei soci, della redazione e tenuta dei processi verbali delle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea, sottoscritti congiuntamente al Presidente o ai facenti funzione e alla conservazione di tutta la corrispondenza, compresi comunicati ed avvisi. Sovrintende le attività di segreteria, ad esclusione di quelle contabili di cui all'articolo successivo, riferendo al Consiglio sul loro

andamento, e provvede alle attività di comunicazione periodica, sentito il Presidente e secondo le modalità definite dal Consiglio.

2. In caso di assenza od impedimento il Presidente provvede all'assegnazione temporanea dell'incarico ad altro componente del Consiglio.

Articolo 16 (Tesoriere)

1. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa del Circolo, secondo le disposizioni di un apposito regolamento organizzativo adottato dal Consiglio; è responsabile della tenuta delle scritture contabili, del corretto svolgimento della tenuta delle scritture contabili e degli adempimenti fiscali e contributivi e predispose, di concerto con gli altri membri del Consiglio, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell'anno successivo. Provvede altresì ad autorizzare le operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio ed esprime il parere sulle proposte di spesa, verificandone ed indicandone la copertura, nonché ha la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e dell'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili, riferendo periodicamente al Consiglio.
2. In caso di assenza od impedimento, il Presidente ne assume temporaneamente le funzioni e provvede al rinnovo dell'incarico.

Articolo 17 (Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori esercita il controllo amministrativo e contabile su tutti gli atti di gestione del Circolo; accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme statutarie; esamina i bilanci e formula le osservazioni necessarie; accerta, almeno trimestralmente, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e di quelli ricevuti dal Circolo a titolo cauzionale; vigila, per quanto di propria competenza, sull'osservanza dello Statuto.
2. Il Collegio dei revisori relaziona al Consiglio direttivo ed all'Assemblea, secondo le modalità di legge.
3. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri eletti con le modalità di cui all'articolo 32.
4. Qualora nella composizione elettiva del Collegio si verificassero vacanze, le sostituzioni avverranno con il subentro automatico di coloro che alle elezioni hanno riportato il maggior numero di voti.
5. Il Collegio dei revisori elegge nel proprio seno il Presidente.

Articolo 18 (Collegio dei probiviri)

1. Il Collegio dei probiviri decide in via definitiva sui ricorsi in materia di sanzioni a carico dei soci nei casi e con le modalità di cui all'articolo 19.
2. Esso è composto da tre membri eletti con le modalità di cui all'articolo 32. Qualora nella composizione del Collegio si verificassero vacanze, le sostituzioni avverranno con il subentro automatico di coloro che alle elezioni hanno riportato il maggior numero dei voti.

3. Il Collegio dei probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.

Articolo 19 (Sanzioni)

1. In caso di violazione da parte dei soci delle norme sancite dal presente Statuto e dai regolamenti interni, nonché di inosservanza delle comuni regole di educazione, il Consiglio potrà applicare le seguenti sanzioni, sulla base di apposita relazione del Presidente o del Consigliere incaricato:
 - a) richiamo;
 - b) sospensione dalle attività e servizi per un periodo non superiore a sei mesi, senza diritto a restituzione di quanto versato per quota sociale;
 - c) esclusione definitiva dalle attività e servizi, senza diritto a restituzione di quanto versato per quota sociale.
2. Contro le sanzioni di cui al comma 1 l'interessato può, entro quindici giorni dalla data di notificazione del provvedimento, fare ricorso al Collegio dei probiviri che è tenuto a pronunciarsi entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso.

Articolo 20 (Accettazione dello Statuto)

1. La qualità di socio, di familiare aggregato, di frequentatore a tempo determinato o di frequentatore in promozione, comporta l'incondizionata accettazione del presente Statuto, nonché dei regolamenti del Circolo e delle disposizioni adottate dal Consiglio.

Articolo 21 (Cessazione dalla qualità di socio)

1. Si cessa dalla qualità di socio:
 - a) nei casi di esclusione o in quelli di cui all'articolo 19;
 - b) in caso di dimissioni, le quali vanno presentate alla Segreteria del Circolo entro il mese di ottobre di ogni anno con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 22 (Eleggibilità)

1. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci maggiorenni in regola con le quote e i contributi eventualmente previsti.
2. Tutte le cariche sono espletate a titolo gratuito.

Articolo 23 (Incompatibilità)

1. Le cariche di revisore e di proboviro sono incompatibili con qualsiasi altra carica sociale.
2. E' fatto divieto ai componenti del Consiglio direttivo di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive affiliate alle relative federazioni a cui risulta affiliato il Circolo Montecitorio.

Articolo 24 (Esercizio finanziario)

1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 25 (Entrate)

1. Le entrate sono costituite:
 - a) dalle quote sociali ordinarie annuali;
 - b) dai contributi disposti dall'Amministrazione della Camera dei deputati;
 - c) da eventuali contributi di enti pubblici o privati;
 - d) dai contributi straordinari dei soci;
 - e) dai proventi derivanti dall'esercizio delle attività previste dal presente Statuto;
 - f) da eventuali contributi per interventi straordinari.
 - g) dai proventi delle cessioni di beni e/o servizi agli associati e/o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - h) dalle entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali, a titolo esemplificativo, feste ed eventi.

Articolo 26 (Obblighi di documentazione e pubblicazione)

1. Tutte le spese devono essere opportunamente documentate. Il progetto di bilancio e il rendiconto economico e finanziario del Circolo, predisposti dal Tesoriere e deliberati dal Consiglio direttivo, sono discussi e votati in Assemblea. La redazione e l'approvazione del rendiconto economico e finanziario sono obbligatorie.

Articolo 27 (Distribuzione di fondi)

1. E' fatto divieto durante la vita del Circolo di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

2. Gli eventuali utili e avanzi di gestione sono reinvestiti esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.
3. In caso di scioglimento per qualsiasi causa del Circolo, il patrimonio è devoluto ad altra associazione che abbia analoghe finalità istituzionali, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 28 (Responsabilità amministrativa)

1. La responsabilità degli amministratori è disciplinata dall'articolo 38 del Codice civile.

Articolo 29 (Modifiche dello Statuto)

1. La modifica dello Statuto è deliberata dall'Assemblea.
2. La proposta di modifica dello Statuto è riportata integralmente nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
3. La proposta di modifica dello Statuto può essere approvata a maggioranza dei quattro quinti dei presenti in Assemblea. La proposta può essere approvata secondo la procedura ordinaria nei casi in cui lo Statuto debba conformarsi a norme di legge o a disposizioni applicative di legge.

Articolo 30 (Regolamenti interni)

1. I regolamenti interni disciplinanti le funzioni amministrative, la comunicazione, la frequenza degli impianti, le attività sportive, gli usi esclusivi e i canoni di comportamento dettati dal Codice etico, sono deliberati dal Consiglio.

Articolo 31 (Scioglimento del Circolo)

1. Lo scioglimento del Circolo è deliberato in Assemblea a maggioranza dei due terzi dei soci.

Articolo 32 (Procedimento elettorale)

1. Le elezioni per il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri avvengono a cura di una Commissione di cinque soci, nominata contestualmente alla convocazione dell'Assemblea dal Consiglio direttivo, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri e all'esterno degli organi sociali uscenti.

2. La Commissione, che elegge nel proprio seno il suo Presidente, predispone l'elenco dei soci elettori ed eleggibili, prepara le schede e nomina gli scrutatori in numero non inferiore a tre.
 3. Sono elettori i soci maggiorenni in regola con le quote sociali iscritti al Circolo almeno 15 giorni prima della data stabilita per le elezioni.
 4. Sono eleggibili i soci che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 22.
 5. L'elezione del Consiglio direttivo si effettua con sistema maggioritario per liste concorrenti, presentate da non meno di 25 soci. Le liste sono composte da un candidato alla carica di Presidente e sette candidati effettivi più tre supplenti alla carica di Consigliere. Ciascuna lista è presentata dal candidato alla carica di Presidente, corredata delle dichiarazioni di accettazione della candidatura degli altri componenti. E' quindi messa a disposizione dei soci presso la sede sociale almeno cinque giorni prima dello svolgimento delle elezioni. Le votazioni vengono effettuate per schede, a scrutinio segreto, con le seguenti modalità:
 - a) le schede di votazione recano, per ciascuna lista: nome, cognome e candidatura dei componenti. Il voto può essere espresso dall'elettore a favore di una sola lista considerata nella sua unitarietà. I voti di preferenza espressi a favore di uno o più candidati, effettivi o supplenti, sono da intendersi dati a favore della lista di appartenenza. Sono nulli i voti dati a più liste. La validità dei voti contenuti nella scheda è comunque ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo la presenza di inoppugnabili segni di riconoscimento;
 - b) la scheda, piegata in quattro dallo stesso elettore, è depositata nell'urna alla presenza degli scrutatori, i quali prenderanno nota dell'avvenuta votazione;
 - c) sono eletti i componenti la lista che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi;
 - d) qualora nessuna lista ottenga la maggioranza richiesta, si procede ad un secondo turno elettorale, che ha luogo due settimane dopo il primo. Sono ammesse al secondo turno le due liste che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti;
 - e) a parità di cifra elettorale ha precedenza, ai fini sia dell'elezione che del ballottaggio, la lista avente il candidato alla Presidenza più anziano.
 6. L'elezione del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri si effettua a turno unico. Le votazioni si svolgono per schede, a scrutinio segreto, con le seguenti modalità:
 - a) sulla scheda l'elettore scrive nome e cognome dei soci votati, in numero massimo pari a quello dei membri da eleggere;
 - b) la scheda, piegata in quattro dallo stesso elettore, è depositata nell'urna alla presenza degli scrutatori, i quali prenderanno nota dell'avvenuta votazione;
 - c) sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il più anziano per età.
 7. Gli eletti entrano in carica per il solo fatto delle elezioni.
 8. In caso di dimissioni del Consiglio e del Presidente, le elezioni dovranno essere indette entro sessanta giorni.
-

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Allo scopo di assicurare uniformità del rapporto associativo:

- a) in sede di prima applicazione la quota d'ingresso e la quota sociale unica sono fissate rispettivamente in euro 1.500 ed euro 1.200;
- b) dal 1° gennaio 2022 le quote sociali, ad esclusione di quella dei soci "esterni", difformi da quella dei soci iscritti agli impianti, sono allineate all'importo di 78 euro/mese, ad eccezione di quella dei soci iscritti ai servizi socioculturali, considerati ad esaurimento;
- c) dal 1° gennaio 2023, la quota sociale di 78 euro/mese è progressivamente allineata a quella unica, con aggiornamento ogni due anni sulla base dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo del biennio precedente, con un tetto massimo biennale del 10%;
- d) ad allineamento completato, la quota unica è aggiornata con la medesima modalità, salvo che il Consiglio non ne deliberi il rinvio, valutate le condizioni economiche del Circolo;
- e) a partire dall'entrata in vigore delle presenti modifiche statutarie, in attuazione dell'art. 3, non sono ammesse iscrizioni con quota sociale differenziata, salvo che per dipendenti e pensionati dell'Amministrazione della Camera, parlamentari ed ex parlamentari, fino all'allineamento delle quote. Identici possibilità e termine sono riconosciuti a vedovi od orfani, anche non aggregati, di soci, per i quali l'iscrizione è di importo pari a quella del socio.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le disposizioni dell'art. 3, comma 10, relative ai familiari si applicano alle aggregazioni successive al 1° gennaio 2022.

2. Allo scopo di garantire uniformità del rapporto associativo, dal 1° gennaio 2022 gli importi dovuti per l'aggregazione di familiari sono unificati a 25 euro, da aggiornare negli anni successivi con le modalità di aumento periodico della quota sociale.

3. Le aggregazioni di familiari in essere alla data di approvazione della presente disposizione, che siano di tipologia diversa da quella di coniuge (od assimilato) e figlio o che siano in difformità di età rispetto alle previsioni dell'art. 3, sono sanate e considerate ad esaurimento.

4. I Collegi dei revisori e dei probiviri, non rinnovati a causa delle misure di contrasto alla pandemia Covid-19, sono prorogati fino alla scadenza del Consiglio in carica alla data di approvazione delle presenti Disposizioni transitorie.